

# TUTELA DEI MINORI E PRIVACY, EQUILIBRIO ANCORA DA TROVARE

di **Alfonso Papa Malatesta** ed **Ernesta Visentini**

Il Consiglio europeo ha di nuovo rinviato la votazione sulla controversa proposta di regolamento CSAM volto a contrastare la violenza sui minori perpetrata attraverso l'uso di servizi di comunicazione elettronica, altrimenti chiamato (dai detrattori) "chat control" perché impone ai fornitori di servizi un obbligo di rilevazione di materiale pedopornografico per adempiere il quale dovrebbero eseguire scansioni sistematiche e generalizzate del contenuto dei messaggi digitali, anche se protetti da crittografia end-to-end (tecnologia che dovrebbe quindi essere abbandonata o indebolita). Il dibattito che anima le istituzioni europee, impegnate da oltre due anni nella ricerca del giusto equilibrio tra l'esigenza di tutela dei minori e la protezione della privacy e della sicurezza delle comunicazioni private, non si è esaurito: la normativa, pur con gli emendamenti inseriti nella versione approvata dal Parlamento europeo, non trova il sostegno dei Governi di quegli Stati membri che più temono l'istituzione di un sistema di sorveglianza generalizzata.

La discussione dovrà ora tenere conto anche della posizione assunta dalla Corte europea dei diritti dell'uomo in due recenti sentenze che hanno accolto i ricorsi proposti nei confronti di Russia (parte della Convenzione fino al 2022) e Polonia contro leggi interne che espongono le comunicazioni private all'accesso diretto da parte delle autorità, affermando la violazione del diritto alla riservatezza dei dati personali, prerogativa necessaria del diritto al rispetto della vita privata e della corrispondenza tutelati dall'articolo 8 della Cedu.

Nel primo caso (*Podchasov v. Russia*, 13 febbraio 2024) è stata sottoposta al vaglio della Corte la legge che impone ai fornitori di servizi di messaggistica di conservare tutti i dati generati dallo scambio di comunicazioni sulle loro piattaforme online nonché il contenuto delle comunicazioni stesse (testuali, vocali, visive, sonore), obbligandoli a fornire alle autorità di sicurezza accesso generalizzato a tali informazioni unitamente alle chiavi per decrittare i messaggi, se crittografati. Il secondo caso (*Pietrzac v. Polonia*, 28 maggio 2024) riguarda misure di sorveglianza segreta alle quali le autorità di polizia e di intelligence possono ricorrere nello svolgimento delle indagini. I ricorrenti contestavano l'obbligo imposto ai fornitori di servizi di comunicazione telefonica, postale ed elettronica di archiviare tutti i metadati trattati, al fine di fornire accesso diretto e illimitato alle autorità sulla base di accordi stipulati con i provider all'insaputa degli interessati.

La Corte ha ritenuto violato l'articolo 8 della Convenzione, norma che protegge la sfera privata dell'individuo da ingerenze arbitrarie dei poteri pubblici, consentendo l'interferenza solo se prevista per legge e se costituisce una misura necessaria per tutelare specifiche esigenze di carattere generale, come la sicurezza nazionale. Le legislazioni degli Stati aderenti devono trovare il corretto bilanciamento tra l'interesse collettivo perseguito con l'interferenza e il concorrente interesse individuale alla protezione della sfera personale, assicurando che la misura restrittiva sia proporzionata allo scopo per cui è disposta, sia cioè limitata a ciò che è strettamente necessario per raggiungerlo. Pur riconoscendo che le leggi esaminate perseguono obiettivi legittimi, la Corte ha definito sproporzionate rispetto al fine misure che istituiscano sistemi di sorveglianza generalizzata e valutazione automatizzata dei dati personali.

Le sentenze fissano alcuni importanti principi.

L'obbligo di archiviazione dei dati, se è disposto su base generalizzata con riferimento a tutti i dati e metadati trattati dal provider, senza che siano previste differenziazioni o limitazioni alla luce dell'obiettivo perseguito con la raccolta, costituisce un'interferenza estremamente ampia nella sfera privata che impone l'adozione di idonee garanzie contro il rischio intrinseco di abusi da parte delle pubbliche autorità. Infatti, se la conservazione dei dati è destinata per legge all'accesso esercitato all'insaputa dell'interessato, di fatto si istituisce un sistema di sorveglianza segreta e pervasiva assimilabile a quella che subisce chi sia sottoposto ad intercettazioni telefoniche o ambientali, per le quali è richiesta l'autorizzazione del giudice, chiamato a valutare la sussistenza dei presupposti che ne delimitano l'utilizzo.

*A cura di*

**Mariana Giordano** e **Gustavo Visentini**

*Continua a pagina 26*